Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 30 gennaio 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario generale e dei commissari aggiunti dell'Esposizione universale di Roma 1941-XX.

Con R. decreto 31 dicembre 1936-XV, su proposta del Capo del Governo, sono stati nominati il senatore Vittorio Cini commissario generale dell'Esposizione universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941-XX e gli onorevoli Oreste Bonomi e Cipriano Efisio Oppo commissari aggiunti dell'anzidetta Esposizione.

(272)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1936-XV, n. 2331.
Costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A.M.A.O.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di promuovere la intensificazione delle ricerche e della coltivazione dei giacimenti di minerali nell'Africa Orientale Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricerche e la coltivazione dei giacimenti di minerali nell'Africa Orientale Italiana è istituita una azienda statale autonoma denominata « Azienda Miniere Africa Orientale » (A.M.A.O.) alle dipendenze e sotto la vigilanza del Ministero delle colonie.

Essa ha sede in Addis Abeba e potrà avere sezioni presso ciascun Governo dell'Africa Orientale Italiana.

L'Azienda ha bilancio proprio allegato a quello dell'Africa Orientale Italiana e ad essa sono applicabili le norme dell'art. 45 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019.

Art. 2.

L'Azienda è autorizzata:

a) a compiere direttamente ricerche di giacimenti di minerali;

b) ad esercitare per proprio conto la coltivazione dei giacimenti suddetti;

c) a rilevare imprese e concessioni minerarie per gestirle direttamente e ad intervenire per migliorare l'organizzazione tecnica ed aumentare l'efficienza produttiva di quelle di cui fosse ritenuto conveniente non assumere nè sospendere l'attività.

La coltivazione delle miniere, la utilizzazione, la distribuzione e la vendita dei prodotti dovranno formare oggetto di appositi piani tecnico-finanziari da approvarsi dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Oltre i casi di revoca previsti dai vigenti ordinamenti, è data facoltà ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana di revocare i permessi di ricerca e le concessioni minerarie già accordate, quando ciò sia ritenuto necessario per ragioni di pubblica utilità o di interesse pubblico, in relazione alle finalità istituzionali dell'A.M.A.O.

Le indennità saranno in questo caso fissate con provvedimento del competente Governatore, su conforme parere di una Commissione presieduta dal magistrato più elevato in grado del Governo e composta dal funzionario preposto alla Direzione di Governo alla quale sono attribuiti gli affari relativi alle miniere, dal funzionario preposto al servizio minerario del Governo e dal capo ragioniere del Governo.

Contro le decisioni del Governatore è dato ricorso al Ministro per le colonie che decide in via definitiva.

Il ricorso non ha effetto sospensivo per la revoca della concessione.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 2, lettera *a*), lo Stato verserà all'Azienda al momento della sua costituzione e successivamente al principio di ogni esercizio finanziario, un contributo annuo di tre milioni di lire per tre anni.

Per le finalità di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), sarà invece versato, con le modalità di cui al comma precedente, un contributo da parte dello Stato di otto milioni nel primo anno, sette nel secondo e cinque nel terzo.

Gli utili dell'Azienda saranno integralmente versati ad apposito articolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Africa Orientale Italiana.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio dell'Africa Orientale Italiana occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Per l'esercizio finanziario 1936-1937 si applicheranno le norme contenute nell'art. 14 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078.

Art. 5.

La gestione dell'Azienda è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e sei membri.

Le attribuzioni del Consiglio, la scelta e la nomina dei componenti e le norme per il funzionamento tecnico dell'Azienda, per il suo funzionamento amministrativo-contabile, per gli organici del personale e il suo stato economico e giuridico, saranno stabilite con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2332.

Inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza d'includere una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 33 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito il seguente:

« I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal prefetto della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune, designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per metà dal podestà del Comune e per l'altra metà dal prefetto stesso, fra i contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per quest'ultima metà ed in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

« Per il comune di Roma provvederanno in luogo del prefetto e del podestà, rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore.

« La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.

« Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, su designazione, per quest'ultima metà e sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dell'Unione provinciale degli agricoltori.

« Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento ».

Art. 2.

Tutte le Commissioni censuarie comunali costituite anteriormente alla entrata in vigore della legge 21 giugno 1928, n. 1773, saranno, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, disciolte e rinnovate con le norme di cui all'articolo precedente.

Quelle formate successivamente, saranno, entro lo stesso termine e con le stesse norme, rinnovate soltanto nelle parti già elette dall'assemblea dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria e dal prefetto.

Saranno del pari rinnovate, sempre entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e con le norme di cui all'articolo precedente, anche le Commissioni censuarie provinciali nella sola parte già nominata dal Rettorato della Provincia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL. — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2333.

Proroga di un anno del R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326, che elevò temporaneamente da due a tre il numero degli assistenti addetti navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista le legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2410;
Visto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1108;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1935, n. 2326;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'efficacia del R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326, è prorogata al 31 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 98. — MANCINI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 23.

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia (gruppo *A*), comprende quattro posti, distribuiti nei gradi gerarchici della carriera, in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il posto di traduttore aggiunto di seconda classe (grado 10°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni nonchè forniti:

1° del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze giuridiche e politico sociali, conseguita in una Regia università o in un Istituto di studi superiori del Regno, o di diploma rilasciato dall'Istituto orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;

2° di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.

Essi debbono, alla data del bando di concorso, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salvi i benefici concessi dalle disposizioni in vigore per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, i quali, però, devono essere egualmente forniti dei titoli e documenti di cui ai numeri 1° e 2° del presente articolo.

Le domande di ammissione debbono essere trasmesse per il tramite della Procura generale del distretto di Corte di appello in cui gli aspiranti abbiano il loro domicilio o la loro abituale residenza, ed accompagnate dalle opportune informazioni. Per gli impiegati dello Stato le domande sono trasmesse per il tramite dell'Amministrazione alle cui dipendenze gli aspiranti si trovino a prestar servizio.

Art. 3.

La promozione al posto di traduttore aggiunto di prima classe (grado 9°) è conferita al traduttore aggiunto di seconda classe dopo cinque anni di effettivo servizio, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Il servizio eventualmente prestato in precedenza in altro gruppo o ruolo, con lo stesso grado o con grado superiore, è computato, agli effetti dell'anzianità richiesta nel comma precedente, nel modo stabilito dall'art. 9, capoverso, del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Il posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli, al quale potrà partecipare, dopo almeno tre anni di grado, il traduttore aggiunto di prima classe, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Al concorso sono ammessi anche gli impiegati di altri ruoli di gruppo *A*, forniti dei titoli previsti nei numeri 1° e 2° del precedente art. 2, che ne facciano domanda, e che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11°, da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti.

Le domande debbono pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine che sarà fissato nel decreto medesimo e debbono essere accompagnate dalla copia del foglio matricolare e da un rapporto informativo del capo dell'ufficio a cui l'impiegato è addetto.

Art. 5.

Il posto di traduttore di 1ª classe (grado 7°) è conferito in via di promozione al traduttore di seconda classe, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado 8°.

Ove il Consiglio d'amministrazione esprimesse avviso contrario alla promozione, non potrà essere provocato un nuovo parere sulla promovibilità, se non trascorsi due anni dalla data della precedente deliberazione.

Art. 6.

Il posto di traduttore capo è conferito al traduttore di prima classe, che abbia compiuto nel grado 7° almeno otto anni di effettivo servizio, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere al conferimento di detto posto in via di promozione, esso sarà coperto, con le norme di che all'art. 8, capoverso, a seguito di concorso per esame e per titoli, al quale potranno partecipare gli impiegati di altri ruoli di gruppo *A*, in possesso dei titoli di cui all'art. 2, che alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 7°.

Art. 7.

I concorsi preveduti nei precedenti articoli sono banditi con decreto Ministeriale che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il decreto che indice il concorso stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande e dei documenti. Tale termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro riconosce il possesso o meno dei requisiti per l'ammissione al concorso e delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione degli aspiranti.

Art. 8.

I concorsi sopraindicati hanno per oggetto due o più lingue straniere, oltre quelle di che al n. 2 dell'articolo 2, scelte a preferenza fra le seguenti: spagnuola, portoghese, rumena, inglese, tedesca, olandese, svedese, russa, bulgara, polacca, ceca, serbo-croata, slovena, ungherese, greca moderna, albanese, araba, turca, amarica.

Trattandosi di concorso al posto di traduttore capo deve sempre essere richiesta la conoscenza di almeno cinque lingue, tra le quali obbligatoriamente la francese, l'inglese e la tedesca.

Il decreto Ministeriale che bandisce il concorso, stabilirà le lingue che ne dovranno formare oggetto ed il programma di esame, insieme con tutte le altre modalità occorrenti.

Art. 9.

I titoli consistono in attestati o in pubblicazioni d'indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato abbia dimostrato la conoscenza.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nella versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana, e nella versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario per ciascuna delle lingue che sono oggetto del concorso. L'esame orale verte

su tutte le lingue che formano oggetto del concorso, nonchè su nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo). I candidati devono inoltre dar prova di possedere cognizioni di statistica e di diritto corporativo, senza che, tuttavia, tali materie costituiscano separate prove di esame.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è composta di un magistrato di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un altro magistrato di grado 5° o 6°, di due professori di lingue e letterature straniere, di cui uno almeno insegnante in Istituti universitari e del traduttore capo.

L'ufficio di segretario è esercitato da un magistrato addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, coadiuvato da un traduttore.

In mancanza del traduttore capo, sarà chiamato a far parte della Commissione un professore di lingue straniere, ordinario nelle scuole medie del Regno.

Art. 11.

Nel giorno fissato per l'esame scritto, la Commissione formula tre distinti temi, i quali sono dal segretario chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala senza rompere i sigilli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso di diritto dal concorso.

Nel termine di 8 ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante il tempo assegnato per la prova, devono sempre trovarsi nella sala almeno due membri della Commissione esaminatrice, oltre il segretario.

Esaurita la prova scritta, la Commissione è convocata nel termine di 5 giorni per iniziare l'esame dei lavori.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia stato, in tutto o in parte, copiato, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

Art. 12.

Ciascun commissario dispone di 10 punti, per i titoli, di 10 per la prova scritta e di 10 per la prova orale.

Nell'esame di concorso ai posti di traduttore capo e di traduttore di seconda classe, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in media nella valutazione dei titoli e non meno di otto decimi in media nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione media di almeno otto decimi.

Non sono ammesse frazioni di voto.

Nell'esame di concorso al posto di traduttore aggiunto di seconda classe sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in media non meno di sette decimi nella valutazione dei titoli e non meno di sette decimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato in media nel complesso della prova scritta ed orale non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nella prova orale.

Nelle votazioni si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.

Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta ed in quella orale.

A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione d'ammissione al concorso.

Art. 13.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti: per il rimanente, in quanto siano applicabili, si osservano le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Nella formazione della graduatoria si osservano, inoltre, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176.

Sono salvi i diritti sanciti dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Art. 14.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami relativi alla graduatoria medesima, che debbono essere presentati nel termine perentorio di giorni quindici dalla sua pubblicazione, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo i vincitori.

Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge il posto di traduttore capo (grado 6°) può essere conferito, in via di promozione ed a seguito di parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al traduttore di prima classe che abbia compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 8° e 7°.

Art. 16.

Per le traduzioni degli atti dello stato civile richieste al Ministero dai Comuni, quando non sia possibile provvedervi a norma dell'art. 31 del R. decreto 22 giugno 1905, n. 278, è dovuta per ogni atto una tassa di lire 20 o di lire 8 in conformità della tabella *B*, alligata alla presente legge.

La riscossione delle predette tasse ha luogo a mezzo di marche amministrative apposte a cura dell'Ufficio sulla traduzione eseguita ed annullate col timbro dell'Ufficio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA *A*.

Ruolo organico del personale dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

(GRUPPO *A*).

Grado	6° - Traduttore capo	n.	1
»	7° - Traduttore di 1ª classe	»	1
»	8° - Traduttore di 2ª classe	»	1
»	9° - Traduttore aggiunto di 1ª classe	»	1
»	10° - Traduttore aggiunto di 2ª classe		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA *B*.

Tariffa per le traduzioni degli atti dello stato civile richieste dai Comuni.

Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è abbiente, la tassa è di . . . . L. 20

Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è povero o se la spesa debba essere sostenuta dal Comune, la tassa è di . . . . » 8

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1937-XV, n. 24.

Prelevamento di lire 220.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 20 aprile 1936, n. 756, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1936-37;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 32 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, è disponibile l'intero stanziamento di L. 800.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 32 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1936-37, è autorizzato il prelevamento di L. 220.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 24 - Spese di liti ed arbitraggi	+ L.	60.000
Cap. 25 - Spese casuali	+ »	30.000
Cap. 27 - Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (Spese fisse)	+ L.	80.000
Cap. 29 - Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti (Spese fisse)	+ »	50.000
	L.	220.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento, unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 25.

Agevolazioni da accordarsi a coloro che hanno preso parte alle operazioni militari in Africa Orientale, e che partecipano al concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Ritenuta l'opportunità di emanare delle norme in favore degli ex combattenti in A. O. partecipanti al concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri del 18 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1936-XV, n. 282;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, classificati idonei ma non compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso per 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri del 18 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1936-XV, n. 282, sono conferiti i posti ancora disponibili nel ruolo iniziale della carriera predetta per un quantitativo non superiore a sei.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 126. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 gennaio 1937-XV.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(264)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 gennaio 1937-XV.
Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono apportate le seguenti variazioni:

Num. di tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
64	Frumento	Q.le	18 —	—
67	Granturco:			
a)	— bianco	»	18 —	—
	(Nota invariata)			
70	Farine:			
a)	— di frumento	»	27,50	—
e)	— di granturco bianco . .	»	27,50	—
71	Semolino	»	42,50	—
72	Paste di frumento	»	44,50	—
73	Pane e biscotto di mare . . .	»	44,50	—
407	Macchine agrarie:			
c)	1 - falciatrici, anche con apparecchio a mietere . . .	»	100 —	—
	2 - mietitrici	»	50 —	—
	(Nota soppressa)			

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(274)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1937-XV.
Modificazione alla composizione della Commissione amministrativa del fondo per il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modifiche al R. decreto-legge 19 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;
Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1932, col quale si è provveduto alla nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento predetti;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1933, col quale il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi è stato chiamato a far parte della Commissione amministrativa predetta;
Ritenuta la necessità di sostituire il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, chiamato a reggere la Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali, direttore generale del personale della previdenza e del collocamento, è chiamato a far parte della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento, in sostituzione del gr. uff. dott. Anselmo Anselmi.

Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(278)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1936-XV.
Provvedimenti concernenti stazioni di soggiorno, di cura e turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260;

Visti i decreti interministeriali 31 dicembre 1934-XIII e 23 marzo 1935-XIII;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

È confermato in via definitiva il riconoscimento al territorio del comune di Recoaro Terme (Vicenza) delle caratteristiche di stazione di cura.

Art. 2.

Ai territori dei comuni di Lanzo d'Intelvi (Como) e di Sarnano (Macerata) sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di soggiorno.

Art. 3.

Sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di turismo:

1° al territorio del comune di Aquila preesistente all'ampliamento disposto col R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1564, ed a quelli dei cessati comuni di Camarda, Paganica e Roio Piano;

2° al territorio del comune di Trento preesistente all'ampliamento disposto coi Regi decreti 16 settembre 1926-IV, n. 1798, e 4 novembre 1926-V, n. 1858, nonchè a quelli dei cessati comuni di Sardagna e Sopramonte;

3° al territorio del comune di Palermo ed a quello del centro abitato di Monreale.

Per ciascuno dei gruppi di territori sopra indicati sarà costituita un'unica azienda autonoma.

Art. 4.

La circoscrizione della stazione di cura di Salice Terme (Pavia) è estesa alle parti di territorio dei comuni di Godiasco e di Rivanazzano delimitate in conformità alla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 5.

La circoscrizione della stazione di soggiorno di Tarvisio (Udine) è estesa, in via transitoria, per un quinquennio, alle frazioni Cave del Predil e Coccau di quel Comune, salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo vengano migliorati i servizi igienico-sanitari e sia completata l'attrezzatura ricettiva delle frazioni medesime.

I prefetti delle provincie di Aquila, Como, Macerata, Palermo, Pavia, Trento, Udine e Vicenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
ALFIERI.

(251)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4885	1-3-1934	11419/4432-29 V	Trieste	Gregorovich Filomena fu Matteo	3-5-1896 - Grisignana	Gregori	Lidia, Bruno, figli.
4886	Id.	11419/4431-29 V	Id.	Bozic Teodoro Ruperto fu Francesco	11-12-1877 - Ruccavazzo	Bossi	—
4887	Id.	11419/4452-29 V	Id.	Pirich Giuseppe fu Giovanni	19-3-1865 - Trieste	Pieri	Renato, Natalia, figli.
4888	Id.	11419/4451-29 V	Id.	Periz Mario di Maria	13-8-1885 - Trieste	Pieri	Nadalin Elisabetta di Giovanni, moglie; Maria, figlia.
4889	Id.	11419/4450-29 V	Id.	Periz Giuseppe di Antonio	25-3-1890 - Trieste	Pieri	Vidiak Filomena di Emilio, moglie; Bruno, Egidio, Germana, Giordano, figli.
4890	Id.	11419/4449-29 V	Id.	Peritz Ernesto di Ernesto	2-4-1905 - Trieste	Pieri	Gallet Serafina di Giovanni Battista, moglie; Lino, figlio.
4891	Id.	11419/4448-29 V	Id.	Peric Giuseppe fu Michele	31-7-1878 - Trieste	Pieri	Cavalieri Anna di Ferdinando, moglie; Giulia, figlia.
4892	Id.	11419/4447-29 V	Id.	Peric Giuseppe fu Giuseppe	31-12-1885 - Trieste	Pieri	Peciar Giuseppina di Giovanni, moglie; Giuseppe, Maria, Mario, Anna, figli.
4893	Id.	11419/4446-29 V	Id.	Peric Riccardo fu Giuseppe	15-5-1883 - Trieste	Pieri	—
4894	Id.	11419/4445-29 V	Id.	Peric ved. Angela di Francesco, nata Cigoi	5-9-1877 - Trieste	Pieri	—
4895	Id.	11419/4444-29 V	Id.	Peric Giuseppe fu Giuseppe	5-2-1895 - Trieste	Pieri	—

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5316	11-5-1934	11419/4644-29 V	Trieste	Stepancich Angela di Antonio	1-10-1912 - Valmorasa	Stefani	—
5317	Id.	11419/4644-29 V	Id.	Stepancich Antonio fu Giovanni	21-12-1881 - Pinguente	Stefani	Stepancich Antonia di Antonio, moglie; Antonio, Maria, Lodovico, Natale, figli.
5318	Id.	11419/4645-29 V	Id.	Stepancich Carlo di Antonio	6-3-1909 - Pinguente	Stefani	Boschin Teresa di Giovanni, moglie; Liliana, figlia.
5319	Id.	11419/4646-29 V	Id.	Stepancich Antonietta fu Andrea	31-5-1905 - Muggia	Stefani	—
5320	Id.	11419/4647-29 V	Id.	Stefanic Pietro fu Giuseppe	29-6-1870 - Montona	Stefani	Cretich Maria di Giuseppe, moglie, Ester, figlia.
5321	Id.	11419/4648-29 V	Id.	Stifanich Maria di Matteo	20-1-1910 - Parenzo	Stefani	Bruno, figlio.
5322	Id.	11419/4649-29 V	Id.	Stifanich Stefano fu Matteo	13-9-1882 - S. Giovanni di Sterna	Stefani	Luciano, Virgilio, Giuditta, figli.
5323	3-5-1934	11419/4610-29 V	Id.	Stefancich Giovanni di Giovanni	8-2-1889 - Trieste	Stefani	Tenze Filomena di Lorenzo, moglie; Luigi, Maria, Marta, Giovanni, figli.
5324	Id.	11419/4611-29 V	Id.	Stefancic Francesca fu Francesco	25-9-1901 - Trieste	Stefani	Enrico, fratello.
5325	Id.	11419/4612-29 V	Id.	Stefancich Giovanni di Giuseppe	26-11-1888 - Trieste	Stefani	Cobez Antonia di Michele, moglie; Paola, Giovanni, Pierina, figli.
5326	Id.	11419/4613-29 V	Id.	Stefancich ved. Maria fu Giuseppe, nata Ceglar	22-12-1864 - Crusizza	Stefani	—
5327	Id.	11419/4614-29 V	Id.	Stefancich Valeria fu Giovanni	28-8-1906 - Trieste	Stefani	Leonilda, figlia.
5328	Id.	11419/4615-29 V	Id.	Stefancich Alberto fu Giuseppe	18-11-1886 - Trieste	Stefani	—
5329	Id.	11419/4616-29 V	Id.	Stefancich Mario fu Giovanni	18-1-1900 - Trieste	Stefani	Fonda Anna di Vittorio, moglie; Vittorio, figlio.
5330	Id.	11419/4617-29 V	Id.	Stefancich Massimiliano fu Martino	12-4-1903 - Trieste	Stefani	—
5331	Id.	11419/4618-29 V	Id.	Stepancich vedova Anna fu Giuseppe, nata Obat	9-7-1881 - Villa Decani	Stefani	Belisario, Mirco, Olga, Dusan fu Giovanni, figli.
5332	Id.	11419/4619-29 V	Id.	Stepancich vedova Maria di Giuseppe, nata Kariz	6-5-1878 - Trieste	Stefani e Caris	Albina, Danilo fu Giovanni, figli.
5333	Id.	11419/4620-29 V	Id.	Stepancich Giovanni fu Giovanni	7-1-1897 - Trieste	Stefani	Perhauz Daniza di Bartolomeo, moglie; Maddalena, figlia.
5334	Id.	11419/4621-29 V	Id.	Stepancich Benedetto fu Giuseppe	24-1-1905 - Trieste	Stefani	Carniel Rosalia di Antonio, moglie; Nerina, figlia.
5335	Id.	11419/4622-29 V	Id.	Stepancich Giuseppe di Antonio	3-8-1901 - Pregara	Stefani	Sanzin Stefania di Giovanni, moglie; Natalia, figlia.
5336	Id.	12419/4623-29 V	Id.	Stepancich Carlo fu Giuseppina	2-3-1920 - Trieste	Stefani	—
5337	Id.	11419/4624-29 V	Id.	Stepancich Graziano fu Francesco	3-2-1859 - Temenizza	Stefani	Gregorich Maria di Michele, moglie.
5338	Id.	11419/4625-29 V	Id.	Stepancich Luigi fu Giovanni	6-2-1877 - Temenizza	Stefani	Intihar Francesca di Francesco, moglie; Luigi, Edoardo, figli.
5339	Id.	11419/4626-29 V	Id.	Stepancich Mario fu Andrea	14-1-1888 - Trieste	Stefani	Golob Pierina di Maria, moglie.
5340	Id.	11419/4627-29 V	Id.	Stipancich Giacomo fu Matteo	14-11-1889 Pregara	Stefani	Sain Maria di Giacomo, moglie; Erminia, Oscar, Maria, figli.
5341	Id.	11419/4629-29 V	Id.	Stipancich Massimiliano di Giacomo	22-3-1897 - Trieste	Stefani	Pangherz Francesca di Stefano, moglie; Nerina, Armando, figli.
5342	Id.	11419/4630-29 V	Id.	Stifanich Giovanni fu Antonio	8-3-1891 - Abrega	Stefani	Pribetich Antonia di Bartolomeo, moglie.
5343	Id.	11419/4628-29 V	Id.	Stipancich vedova Rosa fu Santa, nata Depauli	2-9-1858 - Trieste	Stefani	—
5344	9-5-1934	11419/201	Id.	Dekleva Massimiliano fu Giovanni	1-9-1849 - Cave Auremiane	Decleva	Carlo, figlio; Magajna Francesca fu Andrea, nuora; Branislava, Zdenka, Darinka, Carolina, nipoti.
5345	Id.	11419/200	Id.	Dekleva Augusto fu Giovanni	28-8-1893 - Cave Auremiane	Decleva	Francesca di Francesco, moglie; Giorgio, Giuditta, figli; Anna fu Giovanni, sorella.
5346	6-5-1934	11419/10915	Id.	Albrecht Ida fu Roberto	25-8-1899 - Muggia	Alberti	Tullio, figlio.
5347	Id.	11419/10914	Id.	Bacich Michele di Marino	14-1-1902 - Trieste	Bacci	—
5348	Id.	11419/10907	Id.	Bajc Emilio fu Giusto	9-4-1908 - Trieste	Bacci	Rocco Nella di Renato, moglie; Enno, Sergio, figli.
5349	Id.	11419/10923	Id.	Bearz Romano fu Lino	19-6-1905 - Trieste	Bearzi	Murovez Teresa di Giacomo, moglie; Angela, Desiderio, figli.
5350	Id.	11419/10908	Id.	Carlich Marco fu Giovanni	25-4-1904 - Tupliocco	Carli	Lucich Giuseppina fu Matteo, moglie; Emilio, Adriana, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

2° *Semestre* 1936-XV *valevole per il* 1° *Semestre* 1937-XV.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato:				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	92, 15	89, 65	83, 19	80, 09
2	Rendita 3,50 % (netto) 1906	75, 25	73, 50	67, 90	66, 15
3	Rendita 3,50 % (netto) 1902	72, 05	70, 30	65, 02	63, 27
4	Rendita 3 % (lordo)	53, 60	52, 40	48, 36	47, 16
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % 1934	75, 05	73, 30	67, 72	65, 97
6	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	97, 30	95, 05	87, 80	85, 55
7	» » 1916 - 5 %	98, 75	96, 25	89, 13	86, 63
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	89, 80	88, 05	81 —	79, 25
9	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924 n. 210)	480, 02	468, 15	433, 21	421, 34
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908 n. 731)	410, 40	401, 65	370, 24	361, 49
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910 n. 228)	388, 35	380, 85	350, 27	342, 77
12	Prestito Blount Pontificio (1866) 5 % lordo	97, 60	95, 60	88, 04	86, 04
13	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	457, 25	447, 25	412, 53	402, 53
14	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma 5 %	473, 55	463, 55	427, 20	417, 20
15	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	450, 15	440, 15	406, 14	396, 14
16	Obbligazioni Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	304, 05	298, 26	274, 23	268, 44
17	Obbligazioni Strade Ferrate Romane 3 %	399, 25	393, 49	359, 91	354, 15
18	» » » Tirreno 5 %	460, 95	450, 95	415, 86	455, 86
19	» » » Maremmane 5 %	455, 75	445, 75	411, 18	401, 18
20	» » » Vittorio Emanuele 3 %	375, 05	369, 05	338, 15	332, 15
21	» » » Cuneo 3 %	427, 60	421, 60	385, 44	379, 44
22	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	388, 55	382, 55	350, 30	344, 30
23	» » » Udine-Pontebba 5 %	412, 35	402, 64	372, 09	362, 38
24	» » » Lucca Pistoia 3 %	340, 10	335, 27	306, 58	301, 75
25	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	385, 60	379, 83	347, 62	341, 85
26	Obbligazioni Ferrovie Livornesi C. D. 3 %				
26-bis	» » » A. B. 3 %	402, 40	396, 66	362, 74	357 —
27	» » Centrale Toscana e Asciano-Grosseto 5 %	—	—	—	—
28	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà	270 —	266, 40	243, 36	239, 76
29	» » Brà-Cantalupo-Castagnole-Mortara	235 —	—	—	—
	c) Buoni:				
30	Novennali - 1940 - 5 %	102, 80	100, 30	92, 77	90, 27
31	» - 1941 - 5 %	102, 85	100, 35	92, 82	90, 32
32	» - 1943 - 4 % (15-2)	91, 95	89, 95	82, 96	80, 96
33	» - 1943 - 4 % (15-12)	91, 90	89, 90	82, 91	80, 91
34	» - 1944 - 5 %	97, 80	95, 30	88, 27	85, 77
	Titoli garantiti dallo Stato.				
35	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	306, 90	301, 20	276, 78	271, 08
36	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	175, 80	171, 80	158, 62	154, 62
37	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	415, 13	405, 75	374, 56	365, 18
38	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	823, 75	805 —	743, 25	724, 50
39	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	74, 40	72, 70	67, 13	65, 43
40	Cartelle Credito Fondiario Banco di Napoli 3,50 %	469 —	460, 25	422, 98	414, 23
41	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	492, 25	479, 75	444, 28	431, 78
42	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4,50 %	471, 85	460, 60	425, 79	414, 54
43	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4,50 %	480, 15	468, 90	433, 26	422, 01
44	I. R. I. Serie Speciale S. T. E. T. 4 %	574, 75	564, 75	518, 28	508, 28
45	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	517, 35	502, 35	467, 12	452, 12
46	» » » » 6,50 %	521, 70	505, 45	471, 16	454, 91

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

2° *Semestre* 1936-XV *valevole per il* 1° *Semestre* 1937-XV.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo: Con cedola	Detratto il decimo: Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
47	Prestito Austriaco Conversione 4,50 %	417, 70	406, 45	377, 06	365, 81
48	» Polacco 7 %	465, 30	447, 80	420, 52	403, 02
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
49	Banca d'Italia 3,75 %	471, 27	461, 90	425, 08	415, 71
50	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 4 %	439 —	429 —	396, 10	386, 10
51	» » » » Conversione 4 %	441, 35	431, 35	398, 22	388, 22
52	» » » » 3, 50 %	425, 25	416, 50	383, 00	374, 85
53	Istituto di Credito Fondiario Venezie - Verona 3,75 %	452, 67	443, 30	408, 34	[illegible]
54	» » » » 4 %	429, 75	419, 75	387, 78	377, 78
55	» » » » Conversione 4 %	441, 40	431, 40	398, 26	388, 26
56	Istituto di Credito Fondiario Venezia Tridentina - Trento 4 %	420, 75	410, 75	379, 68	369, 68
57	» » » » » Conv. 4 %	447, 60	437, 60	403, 84	393, 84
58	» » » Friuli Orientale - Gorizia 4 %	435, 50	425, 50	392, 95	382, 95
59	» » » » » » Conv. 4 %	450 —	440 —	406 —	306 —
60	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 %	422, 10	412, 10	380, 89	370, 89
61	» » » Conversione 4 %	424, 65	414, 65	383, 19	373, 19
62	Credito Fondiario Banco di Sicilia Conversione 4 %	431, 60	421, 60	389, 44	379, 44
63	» » » » 3,75 %	474, 37	465 —	427, 87	418, 50
64	» » Banco di Napoli 4 %	440, 90	430, 90	397, 81	387, 81
65	» » Banco di Napoli Conversione 4 %	450, 40	440, 40	408, 36	[illegible]
66	Casse di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	449, 35	439, 35	405, 42	395, 42
67	» » » » Conversione 4 %	453, 40	443, 40	409, 06	399, 06
68	» » » » 3, 50 %	433, 85	425, 10	391, 34	382, 59
69	» » Bologna 4 %	422, 25	412, 25	381, 03	371, 03
70	» » » Conversione 4 %	466, 50	456, 50	420, 85	410, 85
71	» » » 3,50 %	[illegible]	411, 40	379, 01	370, 26
72	Istituto di Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90, 50	88 —	81, 70	79, 20
73	Monte Paschi - Siena 4 %	437, 55	427, 55	394, 80	384, 80
74	» » » Conversione 4 %	450, 55	440, 55	[illegible]	396, 50
75	» » » 3, 50 %	418, 35	409, 60	377, 39	[illegible]
76	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	454, 90	444, 90	410, 41	400, 41
77	» » » » 3,75 %	501, 12	491, 75	451, 05	442, 58
78	» » » » 3,50 %	407, 15	398, 40	367, 31	358, 56
79	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	509, 30	494, 30	459, 87	444, 87
80	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	512 —	497 —	462, 30	447, 30
81	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	500, 80	485, 80	452, 22	437, 22
82	» » » » 3,50 %	351, 50	342, 75	317, 23	308, 48
83	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	420, 70	410, 70	379, 63	369, 63
84	» » » » Conversione 4 %	431, 85	421, 85	389, 67	379, 67
85	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	417, 95	407, 95	377, 16	367, 16
86	» » » » » Conv. 4 %	425, 55	415, 55	384 —	374 —
87	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6,50 %	517, 85	501, 60	467, 69	451, 44
88	» » » » (serie ordinaria) 6,50 %	—	—	—	—
89	» Mobiliare Italiano 5 % (II emissione)	1004, 75	979, 75	906, 78	881, 78
90	» » » 5 % (III emissione)				
91	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	423, 90	413, 90	382, 51	372, 51
92	» » Conversione 4 %	428, 40	418, 40	386, 56	376, 56
93	Monte dei Paschi - Siena 5 %	481, 15	468, 65	434, 29	421, 79
94	Credito Fondiario - Banco di Sicilia 4 %	422, 50	412, 50	381, 25	371, 25
95	Casse di Risparmio di Bologna 5 %	449, 50	437 —	405, 80	393, 30
96	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	475, 50	463 —	429, 20	416, 70

(281)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Media dei cambi e dei titoli

del 28 gennaio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 10
Francia (Franco)	88, 55
Svizzera (Franco)	434, 50
Argentina (Peso carta)	5, 70
Austria (Shilling)	3, 5555
Belgio (Belga)	3, 20
Cecoslovacchia (Corona)	66, 30
Danimarca (Corona)	4, 1565
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 6785
Olanda (Fiorino)	10, 405
Polonia (Zloty)	359, 05
Svezia (Corona)	4, 80
Turchia (Lira turca)	15, 102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	73, 95
Id. 3,50 % (1902)	70, 925
Id. 3,00 % (Lordo)	55, 375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72, 25
Rendita 5 % (1935)	91, 40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88, 75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 55
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90, 95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90, 95
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti S. Antonio di Favara (Agrigento), in liquidazione.

L'anno 1937-XV il giorno 19 gennaio in Favara si è riunito il Comitato di sorveglianza per la Cassa rurale di prestiti S. Antonio di Favara (Agrigento), in liquidazione, nominato con provvedimento 24 novembre 1936-XV del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

E' all'ordine del giorno la nomina del presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Sono presenti tutti e tre i componenti del Comitato signori avvocato Carlo Fanara, geometra Lentini Giuseppe e rag. Pirrera Giuseppe i quali dichiarano anzitutto di accettare la carica ed indi, ad unanimità di voti, nominano presidente il sig. avv. Carlo Fanara il quale dichiara di accettare.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Geometra *Giuseppe Lentini* - *Fanara Carlo* - *Giuseppe Pirrera.*

(280)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Dispone:

Il rag. Salina Domenico di Cosimo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ed i signori rag. Luigi Pancaldo fu Andrea, dott. Felice Tommaso Maimone fu Nicolò e avvocato Giovanni Cassata fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, Capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(265)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo sottodescritto e che venne fatta domanda a questa Amministrazione perchè, previe le prescritte formalità, sia rilasciato un nuovo certificato in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il sottodescritto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà alla emissione di un nuovo certificato: Certificato (per la proprietà) di credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario n. 1273 del capitale nominale in origine di L. 45.000 — ora ridotto in seguito a sorteggi a L. 43.000 intestato a favore di Brian Guido fu Edmondo, domiciliato in Genova ed annotato di vincolo di usufrutto vitalizio a favore della signora Bonanati Giuseppina fu Alessandro vedova di Brian Edmondo.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

(4149) *Il direttore generale:* BONANNI.

CONCORSI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 200 posti di allievo milite forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 di detto mese;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di 200 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 31 marzo 1937-XV, debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia forestale — Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicata in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggi-

bile, il domicilio esatto del concorrente, (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando ha compiuto gli anni 20 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti al P. N. F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta all'aumento di cinque anni, eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Il limite massimo di età è protratto al compimento, alla data del presente bando, del 39° anno di età per i decorati al valor militare, e del 35° anno di età per i richiamati alle armi per mobilitazione od esigenze eccezionali.

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'Autorità prefettizia, di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando redatto su carta legale attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento. Per i cittadini italiani residenti all'estero detto certificato deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali.

In caso di appartenenza al P. N. F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il documento in parola, sia per i regnicoli che per i residenti all'estero, dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P. N. F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito;

f) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati congedati da una delle Forze armate dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

I militari in congedo della Regia marina dovranno inoltre produrre il nulla osta del competente Ministero per l'eventuale arruolamento nella M. N. F.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla promozione dalla V classe elementare od ammissione alle scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito o della M. V. S. N., dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,68. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1,60;

l) fotografia 6×9 firmata dal candidato e debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale, (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire le preferenze a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (Mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 30 aprile 1937-XV.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti:

1° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

2° gli insigniti di medaglie al valor militare, croce di guerra e di altra ricompensa militare e civile;

3° gli ex combattenti;

4° gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

5° i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni militari nell'A. O.

6° coloro che hanno preso parte alla Marcia su Roma;

7° i provenienti dalla M. V. S. N.;

8° i nati nei Distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando Milizia forestale.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale, nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica, come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3ª classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

Italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie di insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che hanno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a Milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al Regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 9,97.
Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M. N. F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sette a cominciare dal 1° settembre 1937-XV. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data di inizio del corso si troveranno comunque in servizio militare e gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

Art. 17.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.
Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.
Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 18.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M. N. F.

Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

(271) *Il Ministro*: Rossoni.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di n. 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in S.P.E. nel ruolo servizi della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di n. 100 ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ad un corso presso la Regia Accademia aeronautica per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica i quali:

1° abbiano già prestato il servizio di prima nomina o, se tuttora alle armi, abbiano già prestato almeno tre mesi di servizio quali ufficiali;

2° posseggano uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di maturità artistica;
d) diploma di abilitazione, conseguito in qualsiasi sezione di Istituto tecnico;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio Istituto industriale;
g) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio Istituto commerciale;
h) diploma di abilitazione, rilasciato da un Istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;
i) diploma di licenza di un Regio Istituto nautico.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'educazione nazionale, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra menzionati. A tal fine, gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari, e di allegare i programmi degli studi compiuti;

3° non abbiano superato il 26° anno di età alla data del presente decreto;

4° siano iscritti al Partito Nazionale Fascista;

5° abbiano l'incondizionata idoneità fisica per il servizio militare in patria ed in colonia. Il relativo accertamento verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti prima degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno essere presentate, non oltre il 60° giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, all'Ente presso il quale l'interessato presta servizio, o - se in congedo - al Comando del distretto, Capitaneria di porto o Centro di reclutamento e mobilitazione al quale è in forza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° estratto per riassunto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
2° certificato di stato libero legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;
4° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura competente per il luogo di nascita del candidato;
5° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero - qualora l'atto sia desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
6° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, (costituito da un certificato, in carta bollata da lire 4, rilasciato dal segretario - o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia - del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.
I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;
7° copia dello stato di servizio, aggiornato alla data di rilascio;
8° titolo di studio, in originale o in copia autentica, o certificato;
9° fotografia recente con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in ser-

vizio militare autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti allegati e dichiara il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dovranno essere di data anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

I Comandi ed enti, ricevute le domande, faranno constare su di esse la data di presentazione, e ne cureranno l'inoltro per via gerarchica al Ministero dell'aeronautica, se trattasi di ufficiali di complemento della Regia aeronautica, ovvero al Ministero della guerra o della marina, a seconda che si tratti di ufficiali del Regio esercito o della Regia marina.

I Comandi stessi dovranno unire alla domanda il libretto personale - o documenti equivalenti - dell'interessato, e, ove questi sia tuttora in servizio, anche un rapporto informativo.

I Ministeri della guerra e della marina trasmetteranno le domande dei propri dipendenti al Ministero dell'aeronautica, unendovi il proprio nulla osta - ove ritengano di rilasciarlo -. Coloro per i quali non venga rilasciato il predetto nulla osta non potranno essere ammessi al concorso.

Le domande con tutti i documenti e carte personali dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica non oltre il 20° giorno dopo quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero non regolarmente documentate o dopo il termine stabilito, anche se tempestivamente presentate agli enti di cui all'art. 3 del presente bando.

E' però facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quegli aspiranti le cui domande, tempestivamente presentate, pervengano oltre il termine suddetto, purchè prima che abbiano inizio gli esami.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati e consisteranno in prove scritte ed orali nelle seguenti materie, secondo i programmi di cui alla tabella annessa al presente decreto:

Prova scritta. - Cultura generale.

Prova orale. - Discussione del tema di cultura generale - Matematica - Tecnologia materiale - Diritto aeronautico - Regolamento per la navigazione aerea - Elementi sulle norme della contabilità generale dello Stato - Regolamenti militari - Lingua francese - Lingua estera (facoltativa).

Art. 7.

Una apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, provvederà allo svolgimento degli esami, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria degli idonei.

La valutazione delle singole prove sarà espressa in ventesimi. Si intenderà aver raggiunta la idoneità il candidato che avrà riportato una votazione non inferiore ai 12/20 in ogni singola prova.

La graduatoria verrà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole materie obbligatorie, ai quali saranno aggiunti i punti riportati nella prova facoltativa di lingua estera soltanto per la parte che supera i 12/20.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le estensioni di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Art. 8.

I concorrenti classificati dal 1° al 100° (incluso) nella graduatoria di merito, saranno trattenuti in servizio, e, se appartenenti al Regio esercito o alla Regia marina, collocati a disposizione della Regia aeronautica, per essere avviati alla Regia Accademia aeronautica, ove frequenteranno un corso della durata di circa 6 mesi.

In caso di rinuncia di taluno dei vincitori, verranno ammessi nella Regia Accademia aeronautica, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti concorrenti classificati dal 101 in poi. A tale effetto però verrà tenuto conto soltanto di eventuali rinunce presentate non oltre 15 giorni dopo l'inizio del corso.

Art. 9.

Al termine del corso avranno luogo, in prima e seconda sessione, gli esami su tutte le materie di insegnamento.

Gli idonei in prima sessione che siano in attesa della nomina, e quelli che dovranno sostenere esami di riparazione saranno avviati a prestare servizio presso gli Aeroporti.

Coloro che non supereranno anche gli esami in seconda sessione (salvo che siano stati impossibilitati a sostenerli per motivi di salute, nel qual caso avranno diritto ad una sessione speciale) saranno ricollocati in congedo.

Le nomine in servizio permanente per gli idonei saranno effettuate con anzianità da determinarsi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, penultimo ed ultimo comma.

Roma, addì 13 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

Esami per l'ammissione al corso ufficiali A. A. in S. P. E.

RUOLO SERVIZI.

Numero progressivo esami			MATERIE	Durata
1ª	prova	scritta	Cultura generale	6h
2ª	»	orale	Discussione del tema di cultura generale	30'
3ª	»	»	Matematica	20'
4ª	»	»	Tecnologia materiale	15'
5ª	»	»	Diritto aeronautico - Regolamento per la navigazione aerea - Elementi sulle norme della contabilità generale dello Stato.	20'
6ª	»	»	Regolamenti militari	20'
7ª	»	»	Lingua francese	15'
8ª	»	»	Lingua estera (facoltativa)	15'

Cultura generale e discussione del tema scritto.

1° ESAME (scritto).

Prova di cultura generale.

La prova scritta di cultura generale consisterà nello svolgimento di un tema scelto fra vari proposti e trattanti argomenti diversi ma sempre riferentisi alla cultura indispensabile di un ufficiale allo scopo di provare il candidato sulla capacità di esprimere idee sulle varie questioni, con chiarezza, in forma corretta e con fondate argomentazioni.

2° ESAME (orale).

Discussione del tema scritto.

Il candidato sarà chiamato a discutere gli argomenti svolti nel tema scritto. Questa prova è unicamente diretta a fornire alla commissione esaminatrice elementi per una più completa valutazione del merito dell'esame scritto. Essa pertanto non sarà oggetto di votazione, ma servirà di elemento per la determinazione del punto da assegnare alla prova scritta.

MATEMATICA.

Prova orale

Tesi 1ª

a) Sistemi di equazione di 1° grado. Calcolo dei radicali. Potenze con esponenti.

b) Proporzioni fra grandezze. La teoria delle similitudini nel piano. Inserzione nella circonferenza del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare.

c) Le funzioni trigonometriche: seno, coseno, tangente. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

Tesi 2ª

a) I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. La funzione a n per a positivo.
b) Teoria per la misura delle lunghezze e superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del circolo.
c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco. Formula di addizione degli archi.

Tesi 3ª

a) Logaritmi.
b) Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi.
c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi 4ª

a) Equazioni di 2° grado. Equazioni riducibili al 2° grado.
b) Poliedri. Poliedri equivalenti. Poliedri con volumi eguali.
c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi. Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi 5ª

a) Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
b) La teoria della similitudine nello spazio.
c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi 6ª

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.
b) Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi relativi.
c) Risoluzione dei triangoli tettilinei.

Tecnologia del materiale.

1. - Metalli e leghe metalliche.
2. - La costituzione delle leghe metalliche - Analisi termica e analisi micrografica.
3. - Proprietà fisiche e meccaniche dei metalli - Saggi tecnici.
4. - Metallurgia del ferro - Alti forni - Ghise ordinarie e ghise speciali - Elettrosiderurgia - Il sistema ferro-carbonio - Produzione dell'acciaio coi processi di pudellatura, Bessemes, Thomas, Martin, Siemens - Ferro e acciai - Acciai speciali - Cementazione - Tempra - Rinvenimento.
5. - Rame e sue leghe.
6. - Alluminio e sue leghe.
7. - Leghe varie (leghe leggere, leghe antifrizione, ecc.).
8. - Tecnologia del legno - Classificazione, qualità e difetti del legno - Stagionatura naturale e artificiale - Legni compensati - Principali essenze adoperate in Aeronautica - Saggi sui legnami.
9. - Generalità sulle fibre tessili, sui filati e sui tessuti - Tessuti aeronautici, loro qualità e modo di apprezzarli - Prove meccaniche e saggi complementari per accertare le loro caratteristiche - Tessuti per ali di aeroplano.
10. - Cenni sui combustibili solidi e sui loro prodotti di distillazione.
11. - Combustibili liquidi - Petroli e benzine - Benzine per aviazione - Alcool - Problemi dei combustibili liquidi - Carburante nazionale - Miscele antidetonanti.
12. - Lubrificanti - Olii e grassi animali e vegetali - Olio di ricino - Glicerina.
13. - Vernici - Solventi - Resine, ecc. - Vernici a tendere e vernici a finire - Vernice a smalto - Colle.
14. - Saggi tecnici sui combustibili, lubrificanti e vernici.
15. - Materie prime per la fabbricazione degli esplosivi - Caratteri, processi di fabbricazione ed uso.

Diritto aeronautico - Regolamento per la navigazione aerea - Elementi sulle norme della contabilità generale dello Stato.

I. — Principi generali di diritto aeronautico, definizione, cenno storico. Il diritto aeronautico come diritto speciale, suo contenuto e sue caratteristiche. Fonti del diritto aeronautico. La commissione internazionale di navigazione aerea.

II. — Condizione giuridica dello spazio aereo. Libertà e limiti della navigazione aerea. Zone vietate. Limitazioni nel transito e nei trasporti. Autorità competenti ad esercitare controlli sulla navigazione aerea. Disposizioni concernenti altre forme di attività aerea: turismo, istruzione, addestramento, volo a vela, R. U. N. A. Istruzione premilitare di pilotaggio.

III. — Il concetto di aeromobile come strumento della navigazione aerea: velivolo, dirigibile, aerostato. Nazionalità. Registro aeronautico nazionale: iscrizione. Certificato di immatricolazione. Certificato di navigabilità. Registro italiano navale e aeronautico. Certificato di classe. Giurisdizione a cui gli aeromobili sono soggetti.

IV. — Aeroporti: loro distinzione. Norme generali sul funzionamento degli aeroporti aperti alla navigazione aerea civile. Norme di transito e di approdo per gli aeromobili che provengono dall'estero o che vi sono diretti. Norme per la vigilanza doganale e di polizia. Aeromobili che sono soggetti ad essa. Importazione ed esportazione temporanea degli aeromobili. Assistenza, rifornimento e ricoveri offerti agli aeromobili privati presso gli aeroporti statali e tasse relative. Prestazioni a cui dà diritto il pagamento di esse. Assistenza sanitaria negli aeroporti.

V. — Regime amministrativo della circolazione aerea. Contrassegni di riconoscimento. Ammissione alla circolazione sul territorio del Regno degli aeromobili nazionali e stranieri, civili o militari. Assicurazione contro i rischi della navigazione aerea. Ipoteca, trascrizione e privilegi.

VI. — Strumenti ed installazioni di bordo. Fanali e segnalazioni. Documenti di bordo. Documenti doganali. Norme per i casi di sinistri aeronautici, di atterraggi e di partenze fuori degli aeroporti. Personale di bordo. Requisiti psicofisiologici. Brevetti e licenze. Libretti di volo. Trasporti di cose e di persone. Responsabilità. Clausole di esonero di responsabilità. Responsabilità civile. L'istituto dell'abbandono.

VII. — Concetto di amministrazione e contabilità. Amministrazione e contabilità dello Stato, con particolare riguardo alla parte contrattuale (disposizioni generali, asta pubblica, licitazione, appalto, concorso, servizio in economia, disposizioni comuni a tutti i contratti dello Stato). Condizioni generali per l'acquisto, la lavorazione e la vendita dei materiali delle Forze armate. Bilancio. Responsabilità degli agenti che hanno maneggio di denaro e custodia di materiali. Addebiti. Giudizio di responsabilità.

VIII. — Amministrazione del personale. Assegni fissi. Indennità eventuali. Pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi. Ritenute. Prescrizione. Variazioni. Foglio assegni. Posizioni amministrative del personale e relativo trattamento economico. Cenni sulle pensioni (ordinarie e privilegiate) e sull'indennizzo privilegiato.

IX. — Servizio del vestiario ed equipaggiamento. Vestizione e rinnovazione. Libretto personale. Servizio delle costruzioni e delle riparazioni. Servizio del casermaggio. Armi portatili e munizioni. Combustibili. Quadrupedi.

X. — Norme e regolamento per la gestione del materiale speciale d'aeronautica.

Bibliografia:

a) Cogliolo: Diritto aeronautico.
b) Regolamento sulla navigazione aerea.
c) Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
d) Regolamenti vari.

REGOLAMENTI MILITARI.

Regolamento sull'Ordinamento dei Comandi, reparti e servizi della Regia aeronautica e norme sul loro funzionamento (Od. 1).
Regolamento di disciplina (*).
Regolamento sul servizio territoriale (*).
Regolamento sull'addestramento individuale (*).

FRANCESE
(facoltativa altra lingua estera).

Il candidato dovrà dimostrare di essere buon traduttore ed interprete.

(*) Editi dal Ministero della guerra ed estesi alla Regia aeronautica.

(232)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso a 7 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, pubblicato nel « supplemento » alla *Gazzetta Ufficiale* in data 19 dicembre 1936-XV, n. 293, a pag. 7- seconda colonna - (Prova orale) punto 2°, in luogo di « ... ragioneria politica ... » deve leggersi « ... ragioneria pubblica ... ».

(283)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.